Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 6 agosto 2018 in merito a un progetto di decisione concernente il caso M.8480 — Praxair/Linde

Relatore: Ungheria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 196/05)

Giurisdizione

1. Il comitato consultivo (8 Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che l'operazione notificata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento sulle concentrazioni») [1].

2. Il comitato consultivo (8 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che l'operazione notificata costituisca una concentrazione di dimensione UE ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.

Definizione del mercato

3. Il comitato consultivo (8 Stati membri) concorda con le conclusioni raggiunte dalla Commissione nel progetto di decisione in merito alla definizione dei mercati rilevanti del prodotto e geografico per:

   a. la fornitura di gas industriali;

   b. la fornitura di gas medici;

   c. la fornitura di gas speciali;

   d. la fornitura di elio;

   e. la fornitura di impianti di trasformazione e relative componenti;

   f. la fornitura di servizi di assistenza respiratoria a domicilio;

   g. la fornitura di rivestimento di superficie.

Valutazione sotto il profilo della concorrenza

4. Il comitato consultivo (8 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui la concentrazione notificata ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva a causa di effetti orizzontali non coordinati su:

   a. i mercati della fornitura di gas industriali di cui alla sezione 8.14 del progetto di decisione;

   b. i mercati della fornitura di gas medici di cui alla sezione 8.14 del progetto di decisione;

   c. i mercati della fornitura di gas nobili e di miscele di gas nobili di cui alla sezione 8.14 del progetto di decisione;

   d. i mercati della fornitura di gas speciali per l'elettronica di cui alla sezione 8.14 del progetto di decisione;

   e. i mercati della fornitura di gas chimici di cui alla sezione 8.14 del progetto di decisione;

   f. i mercati della fornitura di miscele di gas di taratura e di altro tipo di cui alla sezione 8.14 del progetto di decisione;

   g. il mercato della fornitura all'ingrosso di elio;

   h. i mercati della fornitura al dettaglio di elio di cui alla sezione 8.14 del progetto di decisione;

   i. i mercati della prestazione di servizi di assistenza respiratoria a domicilio in Portogallo e in Spagna.

[1] GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

5. Il comitato consultivo (8 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui la concentrazione notificata ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva a causa di effetti verticali non coordinati imputabili ai collegamenti verticali tra il mercato a monte della fornitura all'ingrosso di elio e i mercati a valle della fornitura al dettaglio di elio.

6. Il comitato consultivo (8 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui è improbabile che l'operazione notificata costituisca un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva a causa di:

   a. effetti orizzontali non coordinati sui mercati diversi da quelli indicati al punto 4;

   b. effetti orizzontali coordinati;

   c. effetti verticali non coordinati diversi da quelli che riguardano i collegamenti verticali tra il mercato a monte della fornitura all'ingrosso di elio e i mercati a valle della fornitura al dettaglio di elio.

Impegni

7. Il comitato consultivo (8 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui gli impegni definitivi proposti dalle parti notificanti il 10 luglio 2018 eliminano gli ostacoli significativi ad una concorrenza effettiva di cui al progetto di decisione.

8. Il comitato consultivo (8 Stati membri) concorda con la conclusione della Commissione secondo cui, a condizione che gli impegni presentati dalle parti il 10 luglio 2018 siano rispettati integralmente, l'operazione notificata non è suscettibile di ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso.

Compatibilità con il mercato interno e con l'accordo SEE

9. Il comitato consultivo (8 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che l'operazione notificata debba essere dichiarata compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e dell'articolo 57 dell'accordo SEE.